

Statuto dell'associazione A.B.C. Fénis

(Association bénévoles communale de Fénis)

Organizzazione di volontariato

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, , in conformità alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato, denominata A.B.C. Fénis - ODV che assume la forma giuridica di associazione. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato ha la sede legale nel comune di Fénis e opera prevalentemente nel comune e nella Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifiche statutarie, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'assemblea ordinaria

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'attività dell'organizzazione di volontariato si svolge in stretta sinergia con l'Amministrazione Comunale salvaguardandone comunque l'autonomia decisionale in ogni ambito.

L'organizzazione di volontariato opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, con lo scopo di:

- migliorare la qualità della vita delle persone attraverso attività di assistenza e aiuto;
- favorire l'integrazione;
- sostenere attività culturali, sportive, ricreative;
- supportare attività della comunità;
- coadiuvare l'Amministrazione nell'effettuazione di piccoli lavori e manutenzioni sul territorio;
- collaborare con altre Associazioni operanti sul territorio comunale e regionale.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore :

- socio-assistenziale con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica;
- promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo di attività connesse;
- animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni;
- educazione e formazione degli adulti;
- promozione del turismo sociale.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo:

- spazio compiti
- spesa a casa tua
- incontri settimanali tra anziani
- scambio vestiti
- scambio giochi
- pulizia boschi, sentieri, parchi
- passeggiate ecologiche
- cura del verde urbano
- piccoli lavori manutentivi
- attività grafica

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di socio)

Sono soci tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso con effetto allo scadere dell'anno;

- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci che sulla base delle diverse motivazioni espresse decide in via definitiva.

Eventuale diniego deve essere motivato. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione senza limiti e discriminazioni;
- intervenire e votare in Assemblea;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- recedere;
- esaminare i libri sociali

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti;

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (13).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice-presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all'art. 4 e 5.

ART. 7 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite lettera, e-mail o sms almeno 10 giorni prima.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di 3 deleghe per ciascun socio.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo ;
- approvare la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7;8;
- approvare gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza.
- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- la discussione della proposta di modifica dello statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 9 membri scelti in maggioranza.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata tramite lettera, e-mail o sms almeno 5 giorni prima.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'ODV e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Compete al Consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- mettere in atto le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente e il Vice-presidente ;
- nominare il Segretario ;
- accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con motivazione;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- stabilire l'ammontare della quota sociale annuale;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

ART. 9 (Presidente e Vice-presidente)

Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere a tutte le attività dell'organizzazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

ART. 10 (Il segretario e il tesoriere)

Il segretario e il tesoriere coadiuvano il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'organizzazione.

Il segretario è preposto ai servizi amministrativi e gli compete:

- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.
- Il tesoriere è preposto ai servizi contabili e fiscali e gli compete:
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Patrimonio e proventi)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall'Assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

Ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno .

Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno .

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 13 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs n. 117/2017 alla legislazione regionale sul volontariato e successive variazioni.

22 FEB 2023 225

50-10 111

10. How many times did you visit the library in the past year?

3 225 22/02/2023

0,00 T4D23L000225000JJ
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T4D